



3.2.12

**BERN (FISCHER) - DUCHY OF MILAN,
1768**

Convenzione postale tra Milano e Fischer di Berna

16.6.1768
Proroga 11.7.1785

A.S.Milano, Fondo: Postale Lombarda
Serie rosso prima N° 351

p. 241 - 247

Berna

CONVENZIONE

Del 16. Giugno 1764. tra l'Ufficio di Corriere Maggiore in Milano, e li S^{ri} Fischer di Riquenbach Intendenti generali delle Poste di Berna &c.

Sommario

- 1.^o E' convenuto che la spesa del Corriere Da, e Ber Milano debba stare a carico dell' S^{ri} Fischer di Berna, i quali innoltre corrispondono all' Ufficio di Mil.^o l'annua somma di L. 821.
- 2.^o L' Ufficio di Milano paga per le Corrispondenz procedenti di li da Briga Soldi 30. l'oncia, quelle di Briga, e da Briga in qua Soldi 10. Dedotte la provisione del S. S^o.
- 3.^o Le lettere diritte all' Estero sono rimesse all' Ufficio di Milano franche di Porto: Continua per ad essere bonificata all' Ufficio di Milano l' apprensatura delle lettere nascenti in Domodossola.
- 4.^o L' Ufficio di Milano consegna gratis a quello di Berna le lettere Nazionali, ed esige Soldi per ogni oncia delle lettere Forensi, trasportate come sopra.

Articolo Primo

Acconsente il Regio Ufficio di Milano alla continuazione del solito Corriere da spedirsi a questa Città due volte la settimana, ed anche più, così lo richiederà il magg^o intante, e stante di rispettivi Uffici, con tutti li pacchetti, e tutti le lettere tanto nascenti nei Distretti.

di Berna, Ginevra, Neuchâtel, Soanen
che raccolte nel Valais, Domodossola, ed
altri luoghi della Strada, o proceduti dagli
Stati Esteri dirette per la città, e Stato di
Milano, oppure più oltre, e similmente
rispedirsi poi da Milano con li Pacchetti, e
risposte a tutte dette lettere, il tutto conforme
li pratica attualmente, a tenore della scaduta
Convenzione, purché però tutte le spese concer-
nenti le corse di detto corriere debbano
esser a carico di prefati Sr. Fischer, li
quali innoltre, avuto riguardo alle passate
Convenzioni, pagheranno al Sr. Ufficio di
Milano per la prefata convenzione, e
durante la medesima la somma annua
di L. 824. Moneta di grida.

Art. Secondo

Per dette corse li Sig. Fischer si valeranno di
quel soggetto, che giudicheranno a proposito
purché sia confidente anche al Sr. Ufficio
di Milano, al qual effetto prima della sua
nomina sarà presentato a S. C. il Sig.
Conte Soprintendente quale per la dovuta
approvazione, e potrà anche in seguito
esser rimosso nel caso che diventasse diffi-
dente.

Art. Terzo

Detto Corriere dovrà al suo arrivo in Milano
direttamente portarsi al Sr. Ufficio; ed
poi consegnare tutti li Pacchetti, e lettere
senza farvene lecita alcuna diversione
per distribuirli, o far distribuire, dovendo

assolutamente il tutto colare nel 3.^o Ufficio sotto pena della perdita del posto, e anche maggiore per il minimo contrabbando.

Art. Quarto

Senza tenersi alla pratica papata, la quale in questa parte resta intieramente abrogata, il 3.^o Ufficio di Milano riceverà nell'avvenire per suo proprio conto tutte le lettere sopraccennate di venuta, obbligandosi rispetto alle lettere dirette per Milano, e Stato di pagare a ragione di $\text{fr. } 30.$ l'oncia quelle procedenti di là da Briga, e le rimanenti di Briga, e da Briga in qua a ragione di $\text{fr. } 10.$ l'oncia, il tutto moneta di grida, ma dedotte il 5. % secondo il papato. Rispetto poi alle lettere dirette per fuori Stato, continueranno le medesime ad essere trasmesse gratis a Milano, senza sopraccartare cosa alcuna, né dirigerla ad altro Ufficio di Posta oltre lo Stato di Milano obbligandosi il 3.^o Ufficio di inoltrarle fedelmente al loro destino, senza esigerne dall'Ufficio di Berna cosa alcuna a titolo d'affrancatura, o qualunque altro, eccettuato solamente le lettere di Domodossola, per le quali l'affrancatura sarà pagata al 3.^o Ufficio di Milano, come pel passato.

Art. Quinto

Continuerà detto 3.^o Ufficio di dare gratis a quello di Berna tutte le lettere nascenti nella Città, e Stato di Milano dirette per li sopraccennati Distretti, e Paesi Esteri;

cosicchè tutte le Forensi dirette come sopra
per le quali però li S^{ri} Fischer pagheran-
no nell'avvenire al li^o Ufficio di Milano
la g. moneta di grida all'oncia, prometten-
do detti S^{ri} tanto per le une, che per
le altre di inuoltrarle fedelmente al loro
Destino senza ritardo, e senza che li Parti-
colari Debbaio avere l'incommodo di te-
nere, come nel passato, un Corrispondente
sul luogo per ritivarle, ed inuoltrarle.

Art. Sesto

Il prodotto del Porto de' Pacchetti, dedottone il 5. fo
a favor del li^o Uff. di Mil^o, resterà come
del passato a profitto de' S^{ri} Fischer, e
continuerà ad esigersi sul piede dell' 1. fo
per l'argento, e dell' 1/2 fo per l'oro, simi-
lmente si esigerà per li pacchetti il 1/2
per cento del loro valore, compresi li
diritti di Dogana di Sersoy, eccettuando
soltamente li piccoli pacchetti, per li quali
si potrà fare una conveniente tassa, la
quale però non dia luogo a ricorsi.
Dovranno in conseguenza li rispettivi
Uffizj esigere dalli Proprietarij una
fincera notificazione del valore de' pac-
chetti in regola di moneta di Milano,
oltre la quale Notificazione non si sarà
tenuto di rispondere dell'importanza al
caso di perdita de' Pacchetti.

Art. Settimo

Dondo li S^{ri} Fischer far pagare al loro fornitore
la somma annua di L. 2550. abusive

per la Corsa da Milano a Sesto, e di
 L. 1200. per il trasporto della Saliggia da
 Sesto a Mergozzo, l'Ufficio di Milano
 potrà fare detti pagamenti di Trimestre
 in Trimestre per averne poi l'abbonamento
 in moneta di grida nei Conti.

Art. Ottavo.

Detti Conti si regoleranno tra ambi gli Uffici ogni
 tre mesi, al qual effetto si manderanno
 reciprocamente alla fine d'ogni Trimestre
 li Conti del rispettivo avere per indi for-
 marne il Conto corrente, e pagarne il
 saldo a chi sarà dovuto, o renderlo dispo-
 nibile a suo arbitrio, e in quanto alle
 retrodate, o non esitate, l'Uff. di
 Milano starà all'antica pratica di ritor-
 narle similmente ogni Trimestre in
 pagamento.

Art. Nono

Per assicurare maggiormente alli M^{ri} Fischer il
 prodotto delle Lettere Stradali di andata,
 tutte quelle dirette per il Paese sin a
 Losanna inclusivamente saranno tassate
 in questo Ufficio, come si pratica per
 Domodossola, e Strada, al qual effetto sarà
 consegnata al medesimo l'opportuna Bariffa.

Art. Decimo

La presente Convenzione dovrà esattamente con buona
 fede osservarsi per il termine di anni
 15., cominciando dal 1.º Luglio di quest'anno,
 ed aversi per continuata non procedendo
 dentro l'ultimo semestre la diffidazione

Dell'una, o dell'altra parte.

Fatta Doppia in Milano li 16. Giugno 1768.

Firmato G. F. B. Prossi

Noto Victor Sylvest Procuratore come sopra

Proffo Marcus Antonius Pizagallus.

Prologo

11. Luglio 1765.

Vuendo S. E. il Sig. Conte Sovraindente
 generale, graziosamente adovito alle istanze
 del Sr. Fischer Sovraindente g. l. delle
 Poste della Repubblica, e Cantoni di
 Berna, perche la Convenzione stipulata
 l'anno 1764. tra essi, e questo Sr. Ufficio
 di Corriere Maggiore, e scaduta nel 1765.
 dovesse aver luogo alla continuazione per
 altri 15. anni, senza altra variazione
 che quella di corrispondere sin dal cor-
 rente anno la gratificazione di annuo
 Lecchini 12. da corrispondersi poi da
 questo Sr. Ufficio a chi si crederà di
 ragione, ed a riguardo dei maggiori incom-
 modi prodotti dall' introdottasi anticipa-
 zione della Spedizione per Ginevra, e
 Berna, così si rende inteso il Senato,
 e Direttore del Sr. Ufficio di Corriere
 Magg. Sr. D. Franco D'Arte di questo
 nuovo Articolo a carico di Sr. Fischer
 ad effetto, che ne passi la notizia al
 Ragionato per regola non meno de' suoi
 Conti, che de' suoi Registri